NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 114 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione dell'11 giugno 2025, deposito del 21 luglio 2025
comunicato stampa del 21 luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
atti di promovimento: ric. nn. 35 e 36 del 2024

parole chiave:
ORGANIZZAZIONE SANITARIA – FABBISOGNO PERSONALE SANITARIO

disposizioni impugnate:
- art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 107

disposizioni parametro:
- artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione

dispositivo:
illegittimità costituzionale – non fondatezza

La Corte costituzionale ha parzialmente accolto le questioni di costituzionalità presentate dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi nn. 35 e 36 del 2024, in riferimento ad alcune disposizioni di legge relative alla pianificazione del fabbisogno di personale sanitario regionale, le quali sono state dichiarate lesive sia della potestà legislativa **concorrente** in materia di **tutela della salute** (art. 117, terzo comma, Cost.), sia di quella **residuale** in materia di **organizzazione sanitaria** (art. 117, quarto comma, Cost.). Ricompare, pertanto, nella giurisprudenza della Corte, quale materia a sé stante di tipo residuale, l'"organizzazione sanitaria", che era invece stata considerata, almeno a partire dalla **sentenza n. 371 del 2008**, parte integrante della materia costituita dalla "tutela della salute".
In particolare, la Corte ha dichiarato **incostituzionale** l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2024, che attribuisce al **Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze** il potere di **approvare i piani** triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale, dal momento che, osserva la Corte, «la predisposizione e l'approvazione di tali piani attengono alla organizzazione, trattandosi di atti puntuali e vincolanti rivolti alla concreta programmazione e gestione delle risorse umane, che incidono direttamente sull'attività amministrativa e organizzativa della regione».
Parimenti **incostituzionale** è il comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 5, che sottopone a una **verifica di congruità** del Ministro della salute e del Ministro

ISSN 2279-7238

dell'economia e delle finanze le **misure compensative** che le Regioni devono adottare per poter incrementare la spesa per il personale sanitario del 5 per cento, comportando tale verifica un controllo su decisioni che riguardano profili organizzativi di competenza delle Regioni, le quali devono poter scegliere le modalità di riallocazione delle risorse del bilancio regionale più idonee a realizzare le proprie finalità istituzionali.
La Corte **rigetta**, invece, la questione sollevata in merito al primo periodo del comma 2 del suddetto articolo 5, che prevede l'**adozione**, con **decreto** del **Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di una **metodologia** per la definizione di **criteri generali** destinati a **determinare il fabbisogno** di personale sanitario, sulla base di un *iter* condiviso con le regioni, poiché tale disposizione non è in grado né di aggravare, né di colmare i divari socio-economici esistenti tra le Regioni italiane e di violare il diritto alla salute, né tantomeno di invadere la competenza legislativa delle Regioni e la loro autonomia.

Teresa Balduzzi